



**Oggetto:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA con l'OE Natuna S.r.l., avente ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco di via del Tritone n. 142, Roma - CIG 92800292F - CUI S97345810580202100018.

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

**Visto** l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *"specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali"*;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

**Visto**, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *"In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;

**Visti** i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della L. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella

contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale”*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *“conto di tale scelta nella motivazione”*;

**Viste** le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

**Vista** la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

**Vista** altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

**Vista** la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

**Vista** la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 con la quale è stato adottato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo *“nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”* e nella quale sono stati espressamente previsti col CUI S97345810580202100018 i servizi di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso le tre sedi AIFA, tra i quali rientra anche l'acquisto dei servizi di manutenzione degli impianti della sede AIFA di via del Tritone n. 142;

**Considerato**, infatti, che in data 13/12/2021 AIFA e la Società Prelios SGR S.p.A. hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto la locazione di un ulteriore immobile sito in Roma, in via del Tritone n. 142, da adibire a propria sede aggiuntiva, che verrà consegnato ad AIFA in data 20/06/2022, giuste Determine autorizzative del Direttore Generale n. 1495/2021 e n. 195/2022;

**Visto** il contratto CIG 83234231F3, stipulato con l'OE Air Fire S.p.A., per la manutenzione esclusivamente degli impianti ubicati presso le due sedi AIFA in Roma di via del Tritone nn. 181 e 169, in virtù del quale per le attività "a canone" vengono riconosciuti al fornitore ratei mensili posticipati ciascuno di € 6.038,71 oltre IVA;

**Vista** la determina del Direttore Generale n. 218/2022 con la quale è stata indetta una procedura di gara aperta nei settori ordinari sopra soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – CIG 9252020070, per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso tutte le predette tre sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco in Roma, inclusa la sede di via del Tritone n. 142, e che detta procedura è ancora in corso;

**Visto** il Modulo 232\_01 di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Area Amministrativa, prot. n. 72033 del 15/06/2022, acquisito in pari data dall'Ufficio Contabilità e Bilancio al prot. n. 72088, con il quale è stato richiesto l'affidamento all'OE NATUNA S.R.L. del servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso l'immobile di via del Tritone n. 142, per una durata massima di sei mesi a decorrere dal 20/06/2022 sino alla conclusione della predetta procedura sopra soglia comunitaria CIG 9252020070, necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, e comunque non oltre il 19/12/2022, salva diversa determinazione di AIFA;

**Visti** la Descrizione Tecnica dei servizi redatta da AIFA (All. 1) ed il preventivo dell'OE Natuna S.r.l. pervenuto in merito ed acquisito al protocollo AIFA n. 71608 del 14/06/2022 (All. 2) nei quali vengono in dettaglio descritti i servizi oggetto dell'affidamento;

**Preso atto** che per tale affidamento, per il periodo dal 20/06/2022 al 19/12/2022, è previsto sia un corrispettivo massimo non garantito per le attività "a canone" di € 34.308,00 oltre IVA (di cui euro 550,00 oltre IVA per gli oneri di sicurezza per rischi interferenti), da corrispondere al fornitore in ratei mensili posticipati ciascuno di € 5.718,00 oltre IVA, sia un importo massimo non garantito pari a € 12.500,00 oltre IVA, per le attività "extra canone" come meglio descritte ai paragrafi 2.2.2 e 2.3 della sopra citata Descrizione tecnica (All. 1), previsto per il pagamento di quelle attività rese dal fornitore su esplicita richiesta di Aifa sulla base di eventuali necessità che dovessero insorgere, da remunerare con le modalità indicate al paragrafo 2.3.2 della Descrizione tecnica (All. 1);

**Preso atto** del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" del 15/06/2022, n. 70/22, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio, attestante la copertura finanziaria (All. 3);

**Considerato** che l'offerta dell'OE Natuna S.r.l. è congrua alla luce degli attuali prezzi di mercato e che l'acquisto si rende necessario al fine di dare in gestione la manutenzione e conduzione degli impianti della sede di via del Tritone n. 142 già dal 20/06/2022, data in cui l'immobile in parola verrà consegnato ad AIFA, in tal modo consentendo la presa in carico dal locatore degli impianti ivi presenti per assicurarne, quindi, il regolare funzionamento nelle more della conclusione della procedura di gara CIG 9252020070 per l'individuazione di un nuovo contraente in grado di espletare i servizi di gestione e manutenzione degli impianti di tutte le tre sedi AIFA;

**Viste** la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* ed in particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale *“Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”*;

**Considerato**, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l'O.E. Natuna S.r.l. (P.IVA 13075200157) non risulta essere stato in precedenza fornitore di AIFA, come accertato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio con e-mail del 15/06/2022, né rientra tra gli operatori economici invitati alla procedura di gara indetta per l'affidamento del sopra citato contratto CIG 83234231F3, stipulato con l'OE Air Fire S.p.A.;

**Visto** l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

**Preso atto** che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando “Servizi agli Impianti” nella Categoria “Servizi agli Impianti”, codice “CPV 45259000-7” Riparazione e manutenzione di impianti;

**Vista** l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'operatore economico Natuna S.r.l., rilasciata dal Dirigente dell'Area Amministrativa richiedente l'acquisto (All. 4);

**Considerato** che Consip ha introdotto sul Portale del MePA un nuovo strumento informatico denominato “Trattativa Diretta”, indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

**Ritenuto opportuno** nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto per il tramite della cosiddetta “Trattativa Diretta” sul Me.pa, nel rispetto del principio di rotazione;

**Visto** l'art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *"Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo"* e considerato che, avuto riguardo alla durata del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

**Visto** l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *"E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)"* e considerato che nel caso di specie nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria avuto riguardo all'entità dell'importo contrattuale ed alla durata del contratto medesimo;

Tutto ciò considerato e premesso

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(autorizzazione all'indizione e al contestuale affidamento)**

1. È autorizzata l'indizione della procedura di acquisto CIG 92800292F tramite lo strumento fornito dal Me.Pa della "Trattativa Diretta" con l'operatore economico NATUNA S.R.L. (P.IVA 13075200157), con sede legale in Roma (RM), Via Licio Giorgieri, 93 - 00165, per l'affidamento diretto del servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco di via del Tritone n. 142 - 00187 Roma.
2. È, altresì, contestualmente autorizzato l'affidamento diretto all'operatore economico NATUNA S.r.l.
3. Il contratto avrà una durata massima di sei mesi a decorrere dal 20/06/2022 sino alla conclusione della sopra citata procedura sopra soglia comunitaria CIG 9252020070, necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, e comunque non oltre il 19/12/2022, salva diversa determinazione di AIFA
4. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

### **Art. 2**

#### **(autorizzazione alla spesa)**

1. E' autorizzata una spesa complessiva massima di euro 46.808,00 (quarantaseimila ottocentotto/00) oltre IVA, per il periodo dal 20/06/2022 al 19/12/2022, così composta:
  - quale corrispettivo massimo non garantito per le attività "a canone": € 34.308,00 oltre IVA (di cui euro 550,00 oltre IVA per gli oneri di sicurezza per rischi interferenti), da corrispondere al fornitore in ratei mensili posticipati ciascuno di € 5.718,00 oltre IVA;



- quale importo massimo non garantito per le attività “extra canone” come meglio descritte ai paragrafi 2.2.2 e 2.3 della sopra citata Descrizione tecnica (All. 1): € 12.500,00 oltre IVA, per il pagamento di quelle attività rese dal fornitore su esplicita richiesta di Aifa sulla base di eventuali necessità che dovessero insorgere da remunerare con le modalità indicate al paragrafo 2.3.2 della Descrizione tecnica (All. 1).
- 2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall’OE Natuna S.r.l.
- 3. La predetta spesa graverà sul budget dell’anno 2022.
- 4. Si dà incarico all’Ufficio ANGP di procedere, in sede di aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisti di Aifa, a modificare il quadro economico del presente acquisto, inserito nel programma biennale 2022-2023 all’interno del n. CUI S97345810580202100018, ove ciò si rendesse necessario.

**Art. 3**  
**(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

**Il Dirigente dell’Area Amministrativa**  
*Antonino Laganà*

**Allegati:**

1. Descrizione Tecnica dei servizi di gestione e manutenzione;
2. Offerta dell’OE Natuna S.r.l. del 14/06/2022, prot. n. 71608;
3. Visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” dell’Ufficio Contabilità e Bilancio del 15/06/2022 n. 70/2022 attestante la copertura finanziaria;
4. N. 1 Autocertificazione dell’assenza di conflitti di interesse nei confronti dell’OE.

**Pubblicato sul profilo del committente in data\_\_\_\_\_.**